

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MARTEDÌ 30 OTTOBRE 1962

(86^a seduta, pomeridiana, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifica agli articoli 3 e 5 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, recante norme per la nomina dei presidi e dei direttori delle scuole e degli istituti d'istruzione secondaria » (2228) (D'iniziativa dei deputati Franceschini ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1543, 1544
BALDINI, relatore	1543
MAGRÌ, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1544

La seduta è aperta alle ore 16,45.

Sono presenti i senatori: Baldini, Bertola, Bruno, Cecchi, Donati, Donini, Luporini, Macaggi, Moneti, Russo, Tirabassi e Zaccari.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Magrì.

MONETI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Franceschini ed altri: « Modifica agli articoli 3 e 5 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, recante norme per la nomina dei presidi e dei direttori delle scuole e degli istituti d'istruzione secondaria » (2228) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Franceschini, Romanato e Baldelli: « Modifica agli articoli 3 e 5 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, recante norme per la nomina dei presidi e dei direttori delle scuole e degli istituti d'istruzione secondaria », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BALDINI, relatore. Il disegno di legge, sottoposto al nostro esame, prevede la modifica degli articoli 3 e 5 del decreto del Capo provvisorio dello Stato del 21 aprile 1947, n. 629.

Con l'articolo 1 si intende sostituire il primo comma del suddetto articolo 3 del decreto del Capo provvisorio dello Stato, che era così formulato: « I concorsi di cui ai precedenti articoli sono banditi ogni anno. Il bando determina le sedi da assegnare ai vincitori, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e dei titoli. Esso indica, altresì, per gli istituti tecnici agrari e industriali, la laurea in materie tecniche occorrente per partecipare al concorso », con il seguente nuovo testo: « I concorsi di cui ai precedenti articoli, sono indetti, almeno ogni due anni, con decreto ministeriale, il quale determina il numero dei posti da conferire, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e dei titoli ».

Praticamente si eleva la periodicità dei concorsi da uno a due anni e si stabilisce che il decreto che bandisce il concorso determina soltanto il numero dei posti, e non le sedi da assegnare ai vincitori.

Per quanto riguarda poi l'articolo 2, l'articolo 5 del decreto n. 629 del 1947 stabiliva che « i vincitori hanno diritto alla scelta della sede in ordine di graduatoria »; ora si dice invece che « i vincitori hanno diritto, in ordine di graduatoria, alla scelta della sede fra quelle rimaste disponibili dopo il movimento annuale e limitatamente ad esse ».

Ritengo che il presente disegno di legge possa essere senz'altro approvato nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura.

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 3 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, è sostituito dal seguente:

« I concorsi, di cui ai precedenti articoli, sono indetti, almeno ogni due anni, con decreto ministeriale, il quale determina il numero dei posti da conferire, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e dei titoli ».

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 5 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 è sostituito dal seguente:

« I vincitori hanno diritto, in ordine di graduatoria, alla scelta della sede fra quelle rimaste disponibili dopo il movimento annuale e limitatamente ad esse ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 17.

Dott. **MARIO CARONI**

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari